

AVVISO RICOGNITIVO NON VINCOLANTE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STABILIZZAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75 E S.M.I.

II PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015 n. 124”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento della Presidente del CNR n. 119 del 10 luglio 2024 prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024, pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed entrato in vigore in data 1° agosto 2024;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR protocollo n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla



Consiglio Nazionale delle Ricerche

protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO l'art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rubricato "*Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni*", ed in particolare:

comma 1): "*le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*

b) *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*

c) *abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni*";

comma 2-bis) "*anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 cd. Legge di Bilancio 2025, ed in particolare, quanto disposto all'art. 1, comma 591, ove è previsto che "*al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e di valorizzare il personale precario, al Consiglio nazionale delle ricerche è attribuito un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2025, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo ...*";

CONSIDERATO, tra l'altro che, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", all'art. 1 comma 826, ha sostituito il comma 2, dell'art. 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, modificando i parametri per la determinazione dell'indicatore del limite massimo per la spesa del personale (media entrate correnti e non più media entrate complessive) ed introducendo per l'anno 2026 un limite alla programmazione di personale « 2. *l'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. Per l'anno 2026 gli enti e*



Consiglio Nazionale delle Ricerche

gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente»;

TENUTO CONTO che, dalla lettura combinata delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 591, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pur prevedendo il rifinanziamento necessario all'applicazione delle procedure previste dall'art. 20, comma 1 e comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la vigente normativa non specifica, nel dettaglio, le modalità applicative ovvero non indica i nuovi riferimenti temporali per la loro concreta attuazione;

PRESO ATTO che, per quanto sopra, l'Amministrazione ha richiesto ai Ministeri Vigilanti di valutare la possibilità di un intervento normativo finalizzato a specificare una nuova data a cui far riferimento rispetto alla formulazione attuale dell'art. 20, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2025, n. 109 e, in particolare, l'art. 1, rubricato "*Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca*" il cui comma 3-bis prevede che "... *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente 591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024.*";

CONSIDERATO, quindi, che le procedure selettive collegate all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 verranno definite, prendendo in esame:

- le disposizioni contenute nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207, cd. Legge di Bilancio 2025;
- per quanto compatibili, la circolare n. 3/2017 e la circolare n. 1/2018, entrambe emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, oggi Ministero per la Pubblica Amministrazione;
- i chiarimenti applicativi e/o le modifiche che verranno formulate dai Ministeri Vigilanti;

CONSIDERATO altresì che, già in data 21 gennaio 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, con nota del Direttore Generale della Direzione Generale della Ricerca, ha avviato una apposita ricognizione che interessa tutti gli Enti di Ricerca vigilati, al fine di procedere alla rilevazione delle unità di personale in servizio al 31/12/2024;

CONSIDERATO il preliminare incontro tra il Direttore Centrale delle Risorse Umane del CNR e le OO.SS. sul tema della cd. "stabilizzazione";

CONSIDERATO inoltre che, fermo restando la natura non vincolante del presente avviso ricognitivo, ogni scenario di futuro intervento deve tenere debitamente conto dei vincoli di bilancio e della necessità di garantire la sostenibilità complessiva dell'Ente, con l'osservanza degli indicatori di cui al Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come modificati dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207;

RAVVISATA pertanto la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere con la predisposizione di tutti gli atti amministrativi finalizzati ad ottemperare, nei limiti di quanto possibile, ai disposti normativi soprarichiamati, in attesa dei necessari chiarimenti da parte delle preposte Autorità vigilanti,



Consiglio Nazionale delle Ricerche

PRESO ATTO della necessità di valorizzare, tramite il presente avviso, le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,

DISPONE

Art. 1

Finalità della manifestazione di interesse

1. Il presente avviso è rivolto al personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, interessato a partecipare alle procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 2

Requisiti per la partecipazione

1. L'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio successivamente alla data del 28.08.2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso il CNR (almeno un giorno di servizio ricompreso tra il 29.08.2015 ed il 31.12.2024);
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse dal CNR;
 - c) abbia maturato, alla data del 31.12.2024, alle dipendenze del CNR almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche tramite sommatoria di periodi attinenti a diverse tipologie concorsuali prestate direttamente presso il CNR ovvero prestate e documentate presso Enti di Ricerca/Università, anche esteri, e purché riguardino attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale l'Amministrazione si determina per l'inquadramento da operare.
2. Come disposto dal comma 11 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai fini dell'accertamento del requisito di cui al precedente comma 1, lett. c), sono considerati utili anche i periodi di lavoro svolti presso altri enti e istituzioni di ricerca.
3. Ai fini del calcolo del requisito di cui alla lett. c) del precedente comma 1, l'Amministrazione utilizzerà come base di computo l'anno solare, per cui un anno corrisponde a 365 giorni e tre anni corrispondono a 1095 giorni.
4. Ai fini dell'ammissione alla procedura di cui al presente avviso è richiesto che i candidati non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda, che alla data dell'eventuale assunzione. A tal fine il candidato dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in tal senso.

Art. 3

Presentazione delle domande e termine di scadenza

1. Ai fini della manifestazione di interesse di cui al presente avviso, il personale in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 2 deve compilare e presentare apposita domanda di manifestazione di interesse esclusivamente utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul sito CNR nell'area concorsi <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4.
2. La presentazione della domanda non costituisce alcun diritto all'assunzione a tempo indeterminato.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

3. Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura, altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista dal precedente comma 1.
4. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nel sito URP-CNR, sezione Concorsi, e nel portale inPA. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno utile. Qualora il termine venga a scadere di sabato o in giorno festivo, il termine si considera protratto al primo giorno lavorativo utile.
5. La data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente per via telematica utilizzando l'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo una delle modalità di accesso di seguito specificate ai punti a), b) e c); nella sezione "Documentazione" della procedura informatica sono disponibili i relativi manuali mentre per ricevere assistenza si potrà utilizzare il servizio di Helpdesk.
 - a) i dipendenti CNR devono effettuare il login nella procedura informatica tramite le proprie credenziali CNR di cui sono già in possesso (credenziali per accedere ai Servizi in Linea per il Personale – SIPER);
 - b) coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione presso il CNR devono utilizzare le credenziali di cui sono già in possesso;
 - c) coloro che non hanno partecipato a precedenti selezioni presso il CNR possono effettuare l'accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con carta d'identità elettronica (CIE). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie di questa amministrazione procedendo alla registrazione nel portale <https://selezionionline.cnr.it> utilizzando il link [Nuova registrazione](#);
 - d) compilare la domanda;
 - e) allegare il pdf di un documento di identità con firma leggibile e in corso di validità;
 - f) allegare un *curriculum vitae* in formato europeo;
 - g) contrassegnare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
 - h) contrassegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679;
 - i) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta.
2. Il sistema informatico rilascia la ricevuta dell'invio della domanda.
3. Le domande che non vengono confermate definitivamente nella procedura, come indicato nel precedente comma 1, lett. i), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.
4. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura sono inviate all'indirizzo PEC personale del candidato. In caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria.
5. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte o mancate indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.
6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione e nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto Decreto.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

7. L'Amministrazione controlla la veridicità delle dichiarazioni rese, provvedendo in qualsiasi momento ad escludere dalla procedura i soggetti che dovessero risultare non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

Art. 5

Esclusione dalla procedura

1. Non costituiscono periodi utili ai fini dei requisiti di cui al precedente art. 2:
 - a) i contratti a tempo indeterminato in essere alla data del 31 dicembre 2024 presso pubbliche amministrazioni;
 - b) i titoli accademici e di formazione (master, dottorati, borse di studio);
 - c) i contratti stipulati per l'acquisizione di diritti di autore, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633;
 - d) i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali;
 - e) il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o degli organi politici delle Regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, nonché quello prestato in virtù dei contratti di cui agli artt. 90 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - f) i contratti di servizio erogati in base alla vigente normativa sui contratti pubblici;
 - g) i contratti di lavoro degli operai e degli impiegati agricoli;
 - h) le associazioni disposte ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del personale CNR.
2. Si considerano nulle le domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti e le dichiarazioni richieste al precedente articolo 4.
3. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti richiesti. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento l'esclusione dalla procedura, con motivato provvedimento, anche dopo il completamento dell'intera procedura e l'eventuale assunzione.

Art. 6

Verifica dei requisiti e definizione dei profili e livelli di inquadramento

1. Con provvedimento del Direttore Generale è nominata una Commissione interna con il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura e definire l'elenco dei candidati, comunque non vincolante per l'amministrazione, contenente l'anzianità di servizio ed il profilo ricoperto da ciascuno dei partecipanti.
2. In caso di parità è data precedenza al candidato più anziano anagraficamente e, in caso di ulteriore parità, al candidato che lavora o ha lavorato presso il CNR.

Art. 7

Caratteristiche della procedura e criteri di priorità

1. La presente procedura è finalizzata esclusivamente alla ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati e non vincola in ogni caso l'Ente a procedere alla stabilizzazione.
2. L'eventuale stabilizzazione è avviata nei termini e nelle modalità di legge, delle disposizioni attuative e delle indicazioni operative che dovessero nel frattempo intervenire, in coerenza con il Piano di Fabbisogno, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto delle priorità stabilite *ex lege*.
3. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche si riserva, a proprio insindacabile giudizio di modificare, sospendere o revocare il presente avviso di ricognizione, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti e/o pretese.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. Fermo restando quanto disposto all'art. 7, comma 1, l'Ente si riserva di attivare eventuali rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il personale che, al momento della stipula del contratto, non abbia già instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la PA alla data del 31 dicembre 2024.
5. In ottica di semplificazione amministrativa, qualora l'Ente ritenga, a seguito della presente procedura, di aver raccolto le informazioni necessarie ai fini della individuazione dei soggetti interessati alla cd. "stabilizzazione" e, comunque nel rispetto delle recenti indicazioni normative, sarà considerata valida la domanda di partecipazione di cui al presente avviso ai fini dell'adozione degli atti amministrativi conseguenti.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente avviso, nonché per le altre finalità compatibili con la presente procedura.
2. I dati sono trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2140/2172 e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it).
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
5. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo che viene allegato, che possono essere esercitati con le modalità ivi indicate.

Art. 9

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, CNR-Sede Centrale, Piazzale Aldo Moro, 7, 00185 Roma (tel. 06 4993 2140 – 2172, e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it; – PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it).

Art. 10

Chiarimenti

1. In caso di necessità, i partecipanti possono inviare apposita richiesta di chiarimenti all'indirizzo mail: stabilizzazioni@cnr.it.

Art. 11

Pubblicità e diffusione

1. Il presente avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul Portale Nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it>, sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 12

Ulteriori misure straordinarie

1. Fermo restando il termine di maturazione dei requisiti partecipativi essenziali fissato al 31.12. 2024 e fatta salva la natura ricognitiva e non vincolante del presente avviso, l'Amministrazione si riserva di avvalersi, in caso di assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive, degli elenchi che verranno stilati dalla Commissione, di cui all'art. 6, comma 1, per le finalità di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e comunque, nel rispetto dei vincoli di bilancio.
2. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di valutare l'emanazione di un avviso *ex novo*, finalizzato alla raccolta di ulteriori manifestazioni di interesse, secondo le medesime modalità e i termini del presente avviso ricognitivo e non vincolante, a seguito di una eventuale modifica normativa del termine di maturazione dei requisiti partecipativi essenziali previsti dal vigente art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in caso di assegnazione di ulteriori risorse finanziarie e comunque, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse, nonché le leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE